

# *I BATTELLI DEL RENO*

---

Rivista on-line di diritto ed economia dell'impresa

([www.ibattellidelreno.uniba.it](http://www.ibattellidelreno.uniba.it) – [www.ibattellidelreno.it](http://www.ibattellidelreno.it))

direzione

**Gianvito Giannelli    Ugo Patroni Griffi    Antonio Felice Uricchio**

Comitato scientifico

**Sabino Fortunato (coordinatore) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini**

Redazione di Bari

**Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone**

Redazione di Foggia

**Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione**

Redazione di Lecce

**Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani**

Redazione di Napoli

**Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino**

Redazione di Roma

**Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau**

Redazione di Taranto

**Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele**

Direzione  
Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
redazione.ibattellidelreno@uniba.it  
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Cosimo Pietro Guarini\*

NON È IRRAGIONEVOLE IL DIVIETO DI TERZO MANDATO CONSECUTIVO  
PER I COMPONENTI DEI CONSIGLI FORENSI  
(NOTA A CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 173 DEL 2019)\*\*

SOMMARIO: 1. La vicenda *de qua* e le censure in punto di non manifesta infondatezza mosse dal Consiglio Nazionale Forense. – 2. La replica della Corte costituzionale. – 2.1. (*Segue*) Retroattività solo apparente delle disposizioni indubiate e leale collaborazione tra operatori di giustizia: un *caveat* della Consulta per un “eccesso corporativo” del CNF?

1. *La vicenda de qua e le censure in punto di non manifesta infondatezza mosse dal Consiglio nazionale forense.*

Con la sentenza n. 173 del 2019 la Corte costituzionale rigetta la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) sull’art. 3, co. 3, secondo periodo, della l. 12 luglio 2017, n. 113 (*Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*) e sull’art. 11-*quinquies* del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*), inserito dalla l. di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (ma già anticipato dal d.l. 11 gennaio 2019, n. 2, poi abrogato dalla legge suddetta).

Il CNF era stato investito dai reclami di alcuni avvocati che avevano impugnato le decisioni delle Commissioni elettorali degli Ordini degli avvocati di La Spezia e di Savona cui erano iscritti. Queste ultime, nello specifico, all’atto del rinnovo dei rispettivi Consigli, avevano confermato l’elezione di alcuni candidati, che, però, versavano in stato di ineleggibilità in quanto, come giustappunto previsto dall’art. 3, co. 3, secondo periodo,

della l. n. 113/2017, avevano già svolto due consecutivi mandati precedenti. Il CNF, in qualità di giudice speciale in materia elettorale, rinvenendo dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla disposizione citata e, nondimeno, all'art. 11-*quinquies* del d.l. 135/2018 – secondo cui, ai fini del divieto del terzo mandato consecutivo, si deve tenere conto anche dei mandati espletati prima dell'entrata in vigore della l. n. 113/2017 – ha promosso la questione relativa alle suddette limitazioni elettorali dinanzi alla Consulta.

Le principali ragioni addotte a sostegno del rinvio costituzionale, volte a “neutralizzare” una regola che la dottrina ha ben definito «non soltanto chiara ma anche espressione di civiltà giuridica»<sup>1</sup>, possono riassumersi, in estrema sintesi, in tre punti fondamentali.

Innanzitutto, il divieto di elezione per il terzo mandato consecutivo lederebbe i principi costituzionali in tema di elettorato passivo ed attivo desumibili dagli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione, irragionevolmente comparati dal legislatore con «il valore dell'avvicendamento o del ricambio nelle cariche rappresentative»<sup>2</sup>. Inoltre, lì dove previsto, esso sarebbe riferibile esclusivamente al diritto di essere eletti a cariche politiche e non a cariche amministrative con rilevanza interna. Non si dovrebbero (né potrebbero), in altri termini, assimilare i limiti dell'elettorato passivo espressione di rappresentanza politica a quelli funzionali allo svolgimento delle attività di ordini professionali, che in nessun modo sono riconducibili alla natura di organo politico.

In secondo luogo, il divieto di terza elezione consecutiva determinerebbe una irragionevole e non proporzionata compressione dell'ambito di autonomia riservato agli ordini forensi dagli artt. 2, 3, 18 e 118 della Costituzione.

Infine, altrettanto irragionevole sarebbe l'introduzione di disposizioni di interpretazione autentica (art. 11-*quinquies* del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135) «non sorrette da un “rilevante interesse pubblico”, che giustifichi una tale retroattiva incidenza», in difformità, quindi, con la precedente giurisprudenza costituzionale sul punto<sup>3</sup>. Ciò, tra

---

\* Professore associato confermato di Istituzioni di Diritto pubblico – Università degli Studi di Bari Aldo Moro – [cosimopietro.guarini@uniba.it](mailto:cosimopietro.guarini@uniba.it)

\*\* *Sottoposto a referaggio*

<sup>1</sup> N. PIGNATELLI, *Il divieto del terzo mandato: il Consiglio forense tra Corte costituzionale e legittimazione*, in *laCostituzione.info*, [www.lacostituzione.info](http://www.lacostituzione.info), 12 luglio 2019.

<sup>2</sup> *Ratio legis* così individuata dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite, sentenza 19 dicembre 2018, n. 32781.

<sup>3</sup> Cfr. *Ritenuto in fatto*, § 1.2. Sotto tale profilo, deve ritenersi consolidato l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale non è illegittima l'approvazione di leggi di interpretazioni autentica

l'altro, «lederebbe l'affidamento sia di coloro che in buona fede si sono candidati, confidando nella possibilità di essere eletti, sia di coloro che, altrettanto in buona fede, hanno espresso il proprio voto in favore di tali candidati»<sup>4</sup>.

Non sfugge, peraltro, al Giudice delle leggi che «il CNF, nel sollevare le questioni di legittimità costituzionale, ne motiva la non manifesta infondatezza in chiave di puntuale replica agli argomenti posti a base delle decisioni della Corte di legittimità»<sup>5</sup>. Più in particolare, in situazioni analoghe, sia la Sezione prima civile della Corte di Cassazione (con le ordinanze nn. 12641 e 12642 del 21 maggio 2018), che le Sezioni unite (con la sentenza n. 32781 del 19 dicembre 2018) avevano respinto l'interpretazione proposta dal CNF in quanto contrastante con la lettera delle disposizioni (poi, pervicacemente) indubiate nel giudizio costituzionale.

## 2. La replica della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ritiene infondate tutte le censure mosse.

Quanto alla prima, sin da subito rileva che il divieto di terzo mandato consecutivo era già previsto dall'art 28, co. 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense») e che, anzi, l'art. 3, co. 3, secondo periodo, della l. n. 113/2017, introduce una disciplina meno restrittiva della precedente nella misura in cui considera non computabile, ai fini del calcolo dei mandati svolti consecutivamente, quello, fra i due precedenti, in cui non sia stato raggiunto il termine di due anni (cioè almeno la metà della sua naturale durata). Nessuna questione di legittimità, tuttavia, era stata sollevata sulla precedente disposizione.

Quanto al merito della censura, benché “ardito” l'accostamento compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 32781/2018 tra la posizione di

---

ove esse superino uno scrutinio di ragionevolezza legato alla sussistenza di elementi «di tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale» (cfr., *ex multis*, Corte costituzionale, sentenze n. 78 del 2012; n. 103 e 308 del 2013; n. 156 del 2014; n. 236 del 2015). Ed è proprio la ragionevolezza che consente di giustificare l'eventuale retroattiva compressione delle aspettative (di fatto e di diritto) dei destinatari delle norme autenticamente interpretate (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 166 del 2012), purché l'intervento legislativo, se dichiaratamente interpretativo, non costituisca, invece, un *aliquid novi* capace di introdurre, ora per allora, un significato non rientrante nell'orizzonte esegetico precedente o addirittura opposto a quello che si era già determinato come autentico (cfr. già Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2006).

<sup>4</sup> Ritenuto in fatto, § 2.1.

<sup>5</sup> Considerato in diritto, § 3.1.2.

Sindaco e quella di Consigliere di un ordine forense, la Consulta evidenzia che il rimettente, nel rimarcare tale inconferenza, ha ommesso, però, di considerare che la previsione di un limite di mandati consecutivi è un (incontestato) «principio di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti professionali», come dimostra la rassegna offerta nella decisione qui commentata di molte disposizioni legislative e regolamentari atte a disciplinare tale aspetto con riferimento ad altri ordini professionali<sup>6</sup>.

Di più, non è vero che, in tale contesto, il valore del ricambio e dell'avvicendamento dei rappresentanti si risolve in una violazione del diritto all'elettorato (attivo e passivo) e che le ragioni cui risponde il divieto del terzo mandato consecutivo siano prive di tono costituzionale. È, semmai, vero che la limitazione *de qua* «favorisce il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo e, per altro verso, blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza»<sup>7</sup>. E ciò in linea con il principio di buon andamento dell'amministrazione, riferibile anche agli ordini forensi, e con il “riflesso” che ciò può determinare sull'autorevolezza della professione di avvocato<sup>8</sup>, che, in ragione della sua inerenza alla tutela e salvaguardia di alcuni fondamentali diritti, meriterebbe, tra l'altro, maggiore chiarezza e completezza di riferimenti costituzionali<sup>9</sup>. Nessuna irragionevolezza, pertanto, sotto tale profilo, nella disposizione che impedisce per una sola tornata elettorale – è il caso di rimarcarlo – l'ineleggibilità di chi abbia già svolto due mandati consecutivi precedenti.

Quanto alla seconda censura, la Corte costituzionale conferma l'assunto secondo cui gli ordini forensi sono enti pubblici non economici a carattere associativo<sup>10</sup> ma esclude che essi abbiano una così marcata valenza privatistica da giustificare un'autonomia che tagli fuori *tout court* la competenza del legislatore dagli ambiti auto-

---

<sup>6</sup> Considerato in diritto, § 3.1.3.

<sup>7</sup> Considerato in diritto, § 3.1.3.3.

<sup>8</sup> L. FERRAJOLI, *Sulla deontologia professionale degli avvocati*, in *Questione giustizia*, 2011, fasc. 6, pp. 90 ss.

<sup>9</sup> Cfr. sul punto, più recentemente, M. LUCIANI, *L'avvocatura e la Costituzione, Intervento*, Inaugurazione anno giudiziario forense 2018, Roma, 9 febbraio 2018, ora in *Parola alla difesa*, [www.parolaalladifesa.it](http://www.parolaalladifesa.it), 2018, fasc. 1, pp. 3 ss., e L. LONGHI, *Ruoli e responsabilità dell'operatore giuridico nel contesto del diritto globale. L'ipotesi del riconoscimento costituzionale della figura dell'avvocato*, in *Diritto pubblico europeo Rassegna online*, [www.serena.unina.it](http://www.serena.unina.it), 2018, fasc. 2, pp. 140 ss., e ivi ulteriori riferimenti alla letteratura di contesto.

<sup>10</sup> Sulla questione se gli ordini professionali debbano collocarsi tra gli enti strumentali o tra gli enti autonomi rappresentativi v. G. COLAVITTI, *La libertà professionale tra Costituzione e mercato*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 53 ss.

organizzativi<sup>11</sup>, come sostenuto dal giudice *a quo*, specie quando questi incidano, in via diretta o indiretta, sulla produzione di atti esterni con marcate caratteristiche di natura pubblicistica. Una diversa prospettazione, infatti, oltre che incoerente con l'evocazione dell'art. 51 Cost., appare, più in generale, sconfessata dalle numerose funzioni pubblicistiche di vigilanza e rappresentanza esterna degli ordini professionali, dal loro carattere di associazione obbligatoria e da numerosi atti a carattere autoritativo, che adottano in via esclusiva quali espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse<sup>12</sup>. L'autonomia di cui essi godono, molto ampia sotto altri profili, senza eccezione per gli ordini forensi, deve tendere a garantire la tutela dei principi previsti dalla legge e dalle regole deontologiche tra cui quello «che qualunque iscritto possa accedere in condizioni di effettività parità alle cariche sociali»; obiettivo cui, appunto, è (ragionevolmente) funzionale il divieto in questione.

2.1. (Segue) *Retroattività solo apparente delle disposizioni indubbiamente leali collaborazione tra operatori di giustizia: un caveat della Consulta per un "eccesso corporativo" del CNF?*

La terza censura interroga una giurisprudenza costituzionale già molto stratificata – quand'anche non sempre lineare<sup>13</sup>, e, sotto diversi aspetti, suscettibile di critiche<sup>14</sup> – sulla natura e sul corretto ambito di applicazione delle cc.dd. leggi di interpretazione autentica<sup>15</sup> nonché sulla loro (reale o solo apparente) incidenza sul principio generale di irretroattività delle legge<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup> Quanto alla *quaestio* dell'individuazione degli ambiti riservati alla legge statale in materia di professioni, v. ancora G. COLAVITTI, *La libertà professionale tra Costituzione e mercato*, cit., pp. 49 ss.

<sup>12</sup> Cfr. *Considerato in diritto*, § 3.2.

<sup>13</sup> Al riguardo cfr. già A. PUGIOTTO, *La labirintica giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di leggi di interpretazione autentica*, in *Studium iuris*, 1997, n. 1, pp. 64 ss, e A. GARDINO CARLI, *Corte costituzionale e leggi interpretative tra un controverso passato ed un imprevedibile futuro*, in A. ANZON (a cura di), *Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore*, Atti del seminario di Roma del 5 ottobre 2000, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 17 ss. Di recente v. G. TRACUZZI, *Diritto e finzione. Alcune considerazioni in tema di interpretazione autentica*, in *Federalismi.it*, [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2019, n. 8.

<sup>14</sup> Sulle più diverse questioni v. già G. VERDE, *L'interpretazione autentica della legge*, Torino, Giappichelli, 1997; A. GARDINO CARLI, *Il legislatore interprete. Problemi attuali in tema di interpretazione autentica delle leggi*, Milano, Giuffrè, 1997; M. MANETTI, *I vizi (reali e immaginari) delle leggi di interpretazione autentica*, in A. ANZON (a cura di), *Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore*, cit., pp. 31 ss.; A. PUGIOTTO, *La legge interpretativa e i suoi giudici. Strategie argomentative e rimedi giurisdizionali*, Milano, Giuffrè, 2003.

<sup>15</sup> La dottrina sul punto è vastissima; si rinvia, per ulteriori riferimenti bibliografici, ai più recenti

La Consulta sgombra, però, il campo da qualunque eventuale complessità legata all'esame ermeneutico delle disposizioni censurate nel contesto ordinamentale, ribadendo l'assunto secondo cui «attribuire, per via normativa, a determinati fatti o situazioni, anche antecedentemente verificatisi, rilievo immediato (per il soggetto cui si riferiscono) di requisito negativo o di condizione ostativa, rispetto all'accesso a cariche elettive o al conseguimento di titoli abilitativi, non attiene al piano diacronico della retroattività (in senso proprio) degli effetti, ma a quello fisiologico della applicazione *ratione temporis* della norma stessa»<sup>17</sup>. In altri termini, nel caso di specie, si rientra, senza soverchi dubbi sistematici, nell'ipotesi di una *retroattività* solo *apparente*, in quanto la disposizione sopravvenuta non fa altro che chiarire o, se si preferisce, puntualizzare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il contenuto precettivo che è proprio dell'art. 3, co. 3, indubbiato, senza incidere in alcun modo né sulla sua struttura intrinseca, né sulla sua attitudine effettuale a conformare situazioni pregresse *ratione temporis*, se non in senso meramente materiale<sup>18</sup>.

La motivazione con la quale, dunque, in punto di diritto, viene ritenuta infondata tale ultima censura appare alquanto “stringata” e (forse, eccessivamente) “assertiva”, accompagnata solo da un generico (e non esaustivo) rinvio a proprie recenti pronunce. Ciò che, però, può ulteriormente evincersi è una (inusuale) *vis* polemica nei confronti del giudice *a quo*, probabilmente giustificata dalle perplessità suscitate dall'approccio complessivo tenuto dal CNF nella vicenda in rassegna.

La Corte, difatti, di seguito, indugia sulla enunciazione di quelli che sono poco più che meri elementi di fatto, non strettamente necessari alla definizione del giudizio

---

studi monografici di L. DE GRAZIA, *La retroattività possibile. Le loi de validation in Francia e le leggi di interpretazione autentica in Italia*, Rimini, Maggioli, 2016; R. RUSSO, *Le leggi di interpretazione autentica al vaglio del rasoio di Occam*, Milano, FrancoAngeli, 2017; G. AMOROSO, *Leggi di interpretazioni autentica e controllo di costituzionalità*, Roma, Aracne, 2018.

<sup>16</sup> V., *ex multis*, più di recente, A. PUGIOTTO, *Il principio di irretroattività preso sul serio*, in *Quad. cost.*, 2017, n. 2, pp. 449 ss., e i contributi raccolti in C. PADULA (a cura di), *Le leggi retroattive nei diversi rami dell'ordinamento*, Napoli, Editoriale scientifica, 2018. Con specifico riferimento alla categoria delle leggi di interpretazione autentica, v. già M. MANETTI, *Retroattività e interpretazione autentica: un brusco risveglio per il legislatore*, in *Giur. cost.*, 1990, pp. 963 ss.; M. FIORILLO, *Il legislatore retroattivo*, in *Rass. parl.*, 1997, n. 3, pp. 747 ss., e poi A. PUGIOTTO, *Le leggi interpretative a Corte: vademecum per giudici a quibus*, in *Giur. cost.*, 2008, pp. 2748 ss., e G.U. RESCIGNO, *Leggi di interpretazione autentica, leggi retroattive e possibili ragioni della loro incostituzionalità*, in *Giur. cost.*, 2012, pp. 1077 ss.

<sup>17</sup> Cfr. *Considerato in diritto*, § 3.3.3.

<sup>18</sup> Come rileva la Consulta, «la disposizione così interpretata non esige di essere giustificata sul piano della retroattività, poiché essa non ha la portata retroattiva (in senso proprio), che le attribuisce, e perciò censura, il rimettente» (così *Considerato in diritto*, § 3.3.3).



costituzionale. Nell'ordine: *a*) rimarca che il CNF aveva già affrontato questo profilo al cospetto delle Sezioni Unite, le quali avevano statuito che il divieto di terza candidatura consecutiva non implica affatto una interpretazione retroattiva del disposto di cui all'art. 3 della l. n. 113/2017; *b*) ricorda che il CNF, non condividendo tale pronunciato, aveva richiesto al Parlamento, in un deliberato dell'Organismo congressuale forense del 21 dicembre 2018, un intervento di normazione primaria affinché ogni dubbio al riguardo fosse tempestivamente superato; *c*) sottolinea che proprio l'intervento richiesto, «dichiaratamente» chiarificatore, è in piena continuità con la normativa vigente prima della l. 113/2017 ed elimina, senza artifici di sorta, «ogni residua incertezza applicativa in merito al periodo intertemporale di riferimento del limite del doppio mandato»; *d*) e, in ultima istanza, non risparmia al giudice *a quo* l'incoerenza derivante dalla circostanza di non aver prospettato analoghi dubbi di costituzionalità sulla disposizione del primo periodo dello stesso art. 3, comma 3, l. n. 113/2017, che prevede, anch'essa, una condizione di ineleggibilità degli iscritti che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Tali dubbi avrebbero, probabilmente, richiesto un maggiore approfondimento da parte della Consulta trattandosi di effetti (questi sì) propriamente retroattivi e, per giunta, riferibili a sanzioni irrogate al candidato prima dell'entrata in vigore della legge stessa e, quindi, prima che l'attività materiale svolta dal sanzionato portasse con sé anche la limitazione accessoria del diritto di elettorato passivo.

Emerge, dunque, con una certa evidenza, una sorta di *caveat* del Giudice costituzionale nei confronti del CNF per l'aver, quest'ultimo, percorso le diverse strade consentite dando l'impressione di volere pervicacemente “piegare” a taluni interessi di categoria il contenuto di un disposto che – limitando l'eventualità o evitando del tutto «la formazione e la cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura»<sup>19</sup> – come si diceva in esordio, introduce un principio di civiltà giuridica prima ancora che una regola finalizzata al corretto o (anche solo) migliore funzionamento del meccanismo rappresentativo.

La Corte costituzionale non nasconde di non avere particolarmente apprezzato tale approccio e censura non solo, per quanto di sua stretta competenza, la fondatezza delle rimozioni sollevate in punto di diritto, ma sembra anche stigmatizzare l'opportunità stessa di aver fatto ricorso in tale occasione al giudizio costituzionale, rubricandolo, nella sostanza, ad un improprio “appello di ultima istanza” avverso la più volte citata decisione delle Sezioni unite; indifferente alla possibilità dell'instaurarsi di un conflitto interpretativo tra giudicato nomofilattico e giudicato costituzionale.

---

<sup>19</sup> Cfr. ancora *Considerato in diritto*, § 3.2.

Probabilmente, il rafforzamento dell'autonomia degli ordini forensi passa anche attraverso il rispetto e la condivisione di quei principi e di quelle regole che, pur apparentemente rientranti nella sfera latamente auto-organizzativa, sono, invece, funzionali a tutelare il rilievo e il prestigio che l'esercizio della professione forense merita e deve pretendere a tutti i livelli – anche (e innanzitutto) a quelli che della stessa professione sono massimamente rappresentativi – rifuggendo ogni occasione che possa contribuire ad incrinare quel clima lealmente collaborativo, che si presume dovrebbe sempre insistere tra gli organi della giurisdizione (a maggior ragione se si tratta dell'organo nomofilattico) e chi è investito del delicato compito di mediare tra le legittime istanze rimesse alla cura degli ordini circondariali e l'interesse pubblico al miglior funzionamento possibile dei meccanismi che sovrintendono all'ausilio dell'insopprimibile diritto di difesa.